

**REGOLAMENTO**

**Approvato dal Consiglio regionale il 17 giugno 1998**

**COSTITUZIONE E FINI**

## Art. 1

L'Associazione Ligure dei Giornalisti persegue sul proprio territorio di competenza le medesime finalità statutarie della Federazione Nazionale della Stampa Italiana della quale è federata

I Comitati Provinciali, ove costituiti ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, sono tenuti ad informare la G.E. dell'Associazione sulla loro attività organizzativa e sindacale in modi diretti o nell'ambito del Consiglio Regionale di cui all'art. 12 dello Statuto

I Comitati Provinciali prima di iniziare - nell'ambito territoriale di propria competenza - trattative di contenuto sindacale devono informare la G.E.; eventuali vertenze collettive che dovessero sorgere nell'ambito territoriale del Comitato Provinciale dovranno essere seguite dalla Giunta Esecutiva che ha la titolarità di ogni azione sindacale sul territorio regionale.

**DEI SOCI**

## Art. 2

La Giunta Esecutiva provvede all'ammissione dei soci nei due elenchi di cui all'art. 3 dello Statuto.

Le domande di iscrizione, redatte in base al modulo predisposto dalla FNSI, devono essere presentate alla Giunta Esecutiva che decide entro 60 giorni sull'effettività dell'iscrizione.

Una volta deliberata dalla Giunta l'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda.

I diritti all'elettorato attivo e passivo dell'iscritto decorrono dal 181esimo giorno di iscrizione.

I requisiti per l'ammissione e le norme che regolano l'iscrizione sono quelli stabiliti dal Regolamento della FNSI

**NORMA TRANSITORIA**

*In fase di prima applicazione delle norme di cui al presente articolo, fermo restando il diritto degli iscritti nell'elenco pubblicisti di attivare le procedure per l'iscrizione nell'elenco dei "giornalisti professionali", la Giunta procederà all'iscrizione d'ufficio nell'elenco dei "giornalisti professionali" di*

*tutti i giornalisti già iscritti alla Associazione e inseriti negli elenchi dei professionisti e dei praticanti e nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" di tutti quelli precedentemente inseriti nell'elenco pubblicisti.*

*In relazione a quanto indicato nel comma precedente l'anzianità di iscrizione, ai fini ed agli effetti delle norme statutarie e regolamentari, resta quella fissata in precedenza a prescindere dall'elenco di appartenenza.*

## Art. 3

Il Socio decaduto dall'iscrizione ai sensi dell'art. 6 lett. c) ha facoltà di ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Socio decaduto dall'iscrizione ai sensi dell'art. 6 lett. d) potrà essere riammesso nel caso in cui provveda a regolarizzare la sua posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

In caso di reinscrizione ai sensi del comma precedente o dopo cessazione volontaria l'anzianità pregressa è computabile ai fini statutarie o regolamentari solo se il periodo di non iscrizione non ha superato i 18 mesi.

**DELL'ASSEMBLEA**

## Art. 4

Possono partecipare all'Assemblea gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

**CONSIGLIO REGIONALE - PRESIDENTE  
GIUNTA ESECUTIVA - SEGRETARIO**

## Art. 5

Il Consiglio Regionale neoeletto è convocato e presieduto nella sua prima riunione dal Consigliere più votato dall'Assemblea

## Art. 6

I Consiglieri chiamati ad integrare il Consiglio ai sensi del 2° comma dell'art. 12 dello Statuto sono eletti, in ciascuna provincia, contestualmente alle elezioni per le cariche sociali, con scheda distinta esprimendo un'unica preferenza.

Sono ammessi al voto i giornalisti professionali in base alla localizzazione territoriale di cui all'art. 13 del presente regolamento

## Art. 7

I Consiglieri chiamati ad integrare il Consiglio ai sensi de 2° comma dell'art. 12 dello Statuto non vengono esclusi, qualora ne facciano parte, dalla

graduatoria nei non eletti; conseguentemente in caso di sostituzione ai sensi del 5° comma dell'art. 14 dello Statuto subentrano ai Consiglieri dimissionari o decaduti e si considerano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 12, 2° comma.

**Art. 8**

Il Consiglio regionale vota normalmente per scrutinio palese.

Le votazioni a scrutinio segreto devono essere richieste dal 25% degli aventi diritto al voto; per appello nominale devono essere richieste dal 20% degli aventi diritto al voto.

Le votazioni che riguardano le elezioni a cariche sociali devono essere svolte a scrutinio segreto

**Art. 9**

In caso di impedimento, dimissioni o sfiducia da parte del Consiglio regionale lo stesso Consiglio regionale provvede alla sostituzione del Presidente con le stesse modalità.

Il Presidente così nominato resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio regionale.

La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/4 dei membri del Consiglio e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.

Il voto di sfiducia deve essere espresso per appello nominale e deve ottenere la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.

**Art. 10**

Il Segretario Regionale può delegare uno o più segretari aggiunti giornalisti professionali a condurre vertenze e sottoscrivere conciliazioni in sede sindacale ovvero presso le strutture provinciali e regionali del Ministero del Lavoro.

**Art. 11**

La G.E. a norma dello Statuto federale adotta il provvedimento della sospensione per i casi e con le modalità stabilite dal 3° comma dell'art. 26 dello Statuto della FNSI

**Art. 12**

La Giunta Esecutiva può essere sfiduciata dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il Presidente

**COMITATI PROVINCIALI****Art. 13**

Fanno parte del Comitato provinciale gli iscritti residenti nella Provincia ed i soci, anche non residenti, che svolgono la loro attività nel medesimo ambito provinciale ove il Comitato è regolarmente costituito.

**Art. 14**

La costituzione del Comitato deve essere votata in una Assemblea degli iscritti residenti nella Provincia ed approvata a maggioranza semplice. E' ammesso il ricorso a referendum

**COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI****Art. 15**

L'incompatibilità di cui all'art. 26, 1° cap. dello Statuto è estesa anche alle cariche federali

**ORGANI CONSULTIVI****Art. 16**

Il consigliere di cui alla lettera f) dell'art. 12 dello statuto associativo verrà nominato dai giornalisti iscritti all'USIGRAI appartenenti alla Associazione Ligure. Tale incarico è incompatibile con qualsiasi carica sociale elettiva dell'Associazione.

**GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE****Art. 17**

I Gruppi di Specializzazione della FNSI ove costituiti a livello regionale agiscono nella disciplina sindacale dell'Associazione e nel rispetto dello Statuto associativo. A norma dello Statuto federale tutti i soci effettivi devono essere iscritti alla Associazione in base alle norme di cui all'art. 3 dello Statuto.

**Art. 18**

Fermo restando le specificità dei singoli Statuti le modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee dei Gruppi Regionali di specializzazione devono essere quelle stabilite dallo Statuto Associativo con particolare riferimento all'art. 7 e, per quanto riguarda l'elezione degli organi direttivi, quanto stabilito dagli artt. 30 e seguenti.

**Art. 19**

I Gruppi di Specializzazione trasmettono semestralmente un elenco nominativo dei propri iscritti, diviso per categoria, alla G.E. che ne verifica la validità ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto associativo

## Art. 20

I Gruppi Regionali di Specializzazione devono, entro sei mesi dall'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto associativo, conformare i propri statuti a quello associativo

**DELLE ELEZIONI**

## Art. 21

I seggi elettorali distaccati devono essere costituiti secondo le modalità di cui all'art. 30 lettera a) dello statuto.

L'orario di apertura deve coincidere con quello stabilito per il seggio centrale di Genova.

Ai seggi elettorali distaccati viene consegnato un elenco di elettori predisposto in base alla localizzazione territoriale di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Un iscritto non compreso nell'elenco di cui al capo precedente potrà essere ammesso al voto previa autorizzazione del seggio centrale; resta inteso che in tal caso non sarà ammesso a votare per l'elezione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il seggio elettorale centrale dovrà comunicare tempestivamente ai seggi distaccati i nominativi di elettori che esercitano il diritto di voto in località diversa da quella indicata negli elenchi di cui al 3° cap.

Al termine delle votazioni il Presidente del seggio distaccato redige un verbale delle operazioni di voto al quale deve essere allegato l'elenco dei votanti diviso per categoria.

Le operazioni di scrutinio devono essere effettuate presso il seggio centrale al quale i verbali e le schede votate dei seggi distaccati devono pervenire il plico sigillato entro 24 ore dal termine delle votazioni.

## Art. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme regolamentari stabilite dalla FNSI.